



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 6 del 31 marzo 2016

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Comunicazione black list anno 2015 rinviata al 20.09.2016 (p. 2)**

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Non imponibile iva la cessione di beni effettuata nell'ambito di una fiera in territorio extra-ue (p. 2)**
- ❖ **Reverse charge esteso alle opere murarie di ampliamento dell'edificio - Interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08065 (p. 3)**
- ❖ **Obbligo di trasformazione per le srls con soci persone giuridiche (p. 5)**
- ❖ **Nuova Sabatini 2016: contributo concesso alle pmi a seguito di finanziamento per l'acquisto o il leasing di beni strumentali (p. 6)**
- ❖ **Circolare 5/e – chiarimento sul credito per attività di r&s (p. 8)**

APPROFONDIMENTI

- ❖ **Approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2015 art.2364 CC (p. 12)**

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 31 marzo 2016 al 15 aprile 2016 (p. 14)**

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

COMUNICAZIONE BLACK LIST ANNO 2015 RINVIATA AL 20.09.2016

Con provvedimento pubblicato in data 25 marzo 2016 l'Agenzia delle entrate ha fatto slittare al 20 settembre 2016 il termine per l'invio della comunicazione delle operazioni effettuate nel 2015 da e verso operatori stabiliti in Paesi black list. Il rinvio si è reso necessario, precisa l'Agenzia, per adeguare i sistemi informatici per l'esecuzione dell'adempimento istituito con il D.L. 40/2010 e modificato da ultimo con il D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni).

Risolvendo quindi i recenti dubbi che erano sorti in relazione alle modalità di comunicazione delle predette operazioni, l'Agenzia con tale rinvio conferma quindi che l'adempimento black list, pur dovendosi utilizzare il quadro BL del modello polivalente, si sgancia dallo "Spesometro", le cui scadenze rimangono invece confermate:

- 10 aprile 2016 (che slitta al giorno 11 in quanto il 10 è domenica) per i contribuenti mensili;
- 20 aprile 2016 per i contribuenti trimestrali.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

NEWS E INFORMATIVE

NON IMPONIBILE IVA LA CESSIONE DI BENI EFFETTUATA NELL'AMBITO DI UNA FIERA IN TERRITORIO EXTRA-UE

La cessione di beni oggetto di temporanea esportazione beneficia della non imponibilità IVA di cui all'art.8 del D.P.R. n.633/1972 e, quindi, concorre alla formazione del plafond anche se l'effetto traslativo della proprietà si verifica quando i beni si trovano già in territorio extracomunitario, ove sono stati inviati nell'ambito di una esposizione fieristica.

Nel caso risolto dalla Corte di Cassazione con la **sentenza n.5168 del 16 marzo 2016**, i giudici d'appello – riformando la decisione di primo grado – hanno escluso la possibilità di ricomprendere nel plafond l'esportazione temporanea di beni destinati ad essere inviati al di fuori dell'Unione europea per una esposizione fieristica e per l'eventuale futura vendita. Tale operazione non costituisce, infatti, un'esportazione definitiva, sebbene la vendita della merce sia avvenuta nel medesimo anno, avendo per oggetto beni fisicamente già esistenti all'estero, i quali hanno perso il carattere di merce nazionale per effetto della spedizione al di fuori del territorio comunitario e, quindi, non possono integrare una cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.633/1972.

Aderente a:



La conclusione della Commissione tributaria regionale è stata ritenuta infondata dalla Corte di Cassazione, per la quale la configurabilità della cessione all'esportazione prescinde dal luogo di ubicazione dei beni al momento dell'operazione. A fondamento di questa posizione, i giudici di legittimità hanno osservato che, dal punto di vista doganale, gli artt.199 e 214 del D.P.R. n.43/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) dispongono che la temporanea esportazione è ammessa per il traffico internazionale di beni che conservano la condizione giuridica di merci nazionali anche se destinate alla "tentata vendita" o per essere esposte nell'ambito di manifestazioni fieristiche.

Agli effetti dell'IVA, l'esportazione temporanea con successiva cessione dei beni esportati dà luogo ad una cessione all'esportazione ex art.8, comma 1, del D.P.R. n.633/1972, in quanto l'esportazione, da temporanea diventa definitiva, integrando i presupposti richiesti per la formazione del plafond. A questo riguardo, è stato infatti rilevato che la cessione dei beni in occasione della fiera si considera territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art.7, comma 2, del D.P.R. n.633/1972 (ora art. 7-bis, comma 1, dello stesso decreto) avendo per oggetto beni che conservano lo status di merci nazionali e che l'effettivo perfezionamento dell'operazione di esportazione, attestato dalla dogana ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.633/1972, giustifica l'applicazione del regime di non imponibilità IVA e, quindi, la rilevanza dell'operazione ai fini del plafond.

La pronuncia in commento ha respinto anche l'ulteriore argomentazione addotta dai giudici d'appello, per i quali la cessione all'esportazione richiede che la vendita dei beni sia contestuale alla loro esportazione in ragione del fatto che l'art.2, comma 1, del D.P.R. n.633/1972 definisce le cessioni di beni come "gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà, ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento". Come, infatti, rilevato dalla Suprema Corte, l'art.6, comma 1, del D.P.R. n.633/1972 prevede anche il caso in cui gli effetti traslativi o costitutivi della vendita non si siano ancora perfezionati al momento del trasporto/spedizione dei beni. In questa ipotesi, la "scissione temporale" tra il momento dell'esportazione e quello (successivo) della vendita non è idonea ad escludere gli effetti della cessione, che vengono soltanto differiti al momento in cui l'operazione risulta eseguita.

REVERSE CHARGE ESTESO ALLE OPERE MURARIE DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 10.3.2016 N. 5-08065

Con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-08065 del 10.3.2016, in Commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha riconosciuto che anche i lavori di opere murarie eseguiti nell'ambito dell'ampliamento di un edificio sono soggette all'applicazione del *reverse charge*, in quanto prestazioni riconducibili alla fattispecie del "completamento" degli edifici di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.

A decorrere dall'1.1.2015, l'art. 1 co. 629 della L. 23.12.2014 n. 190 ha esteso l'ambito di applicazione del *reverse charge* anche alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici", introducendo la nuova lett. a-ter) nell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72.

Aderente a:



Successivamente, la circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha chiarito che, al fine di individuare le prestazioni rientranti nella suddetta disciplina, occorre fare riferimento ai codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007, così come indicati nella stessa circolare.

La circolare 14/2015, precisando che il termine “completamento” di edifici di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 è utilizzato in modo atecnico, ha elencato i codici ATECO 2007 cui fare riferimento al fine di individuare le prestazioni riconducibili a tale nozione, tutti ricompresi nella categoria 43.3, “Completamento e finitura di edifici”. Fra di essi figura, altresì, il codice attività 43.39.01, “Attività non specializzate di lavori edili”, che include “Altri lavori di costruzione e installazione non compresi altrove”.

Con la risposta all’interrogazione parlamentare in commento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha riconosciuto valide le considerazioni degli interroganti, i quali hanno evidenziato che, in base alla descrizione del codice ATECO 2007 41.2 (“Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”), la realizzazione di parti specifiche del processo di costruzione non rientra nel suddetto codice attività 41.2, bensì nella divisione 43 della Tabella ATECO 2007.

Difatti, considerato che la realizzazione della costruzione, (compreso lo sviluppo di progetti immobiliari con costruzione) può essere data in affidamento all’esterno, in parte o nella sua totalità, laddove siano effettuate prestazioni relative solo a parti specifiche del processo di costruzione, le stesse devono essere classificate nella divisione 43.

Pertanto, i lavori di opere murarie eseguiti nell’ambito dell’ampliamento di un edificio, non potendo essere ricondotti al codice ATECO 2007 41.2, dovrebbero essere classificati fra gli “altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.”, di cui al codice ATECO 2007 43.39.01. **Ne consegue che, se i predetti lavori sono relativi ad edifici, le relative prestazioni devono essere assoggettate ad IVA con applicazione del reverse charge, a norma dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.**

Aderente a:



OBBLIGO DI TRASFORMAZIONE PER LE SRLS CON SOCI PERSONE GIURIDICHE

Con lo scopo di incentivare l'imprenditoria giovanile, l'articolo, D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, ha introdotto nel codice civile l'articolo 2463-bis cod. civ. rubricato "Società a responsabilità limitata semplificata".

La prima formulazione dell'articolo è stata subito oggetto di revisione per il tramite del D.L. 76/2013, come convertito dalla L. 99/2013, con il quale, tra le modifiche di maggiore importanza, è stato eliminato il requisito/limite di età per i soci.

Nella versione attuale l'articolo 2463-bis, cod. civ. prevede che: "La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche".

Ne consegue che possono essere soci della società a responsabilità limitata semplificata solo le persone fisiche.

Lo scorso 15 febbraio 2016 il Mise è intervenuto affermando che nel caso di ingresso in una Srls di un socio persona giuridica sarà necessaria la "trasformazione" in Srl ordinaria.

È stato chiesto al Ministero dello sviluppo economico di esprimersi in merito alla possibilità di cessione a soggetto persona giuridica di quote di una società a responsabilità limitata semplificata.

Il Mise ha risposto con proprio parere prot. n. 39365 chiarendo che:

1. l'atto di cessione di quote sociali di Srls a soggetto diverso da persona fisica è consentito in quanto il divieto di costituzione tra persone diverse da quelle fisiche previsto al comma 1, articolo 2463-bis, riguarda la sola fase di costituzione della società;
2. la Srls rappresenta non un tipo autonomo di società, nell'ambito delle società di capitali, ma un mero modo d'essere della società a responsabilità limitata (come ad esempio la Srl unipersonale);
3. l'obbligo di inserire nella denominazione sociale il termine "semplificata" o l'acronimo "Srls", indica la volontà legislativa di evidenziare lo status societario ai terzi;
4. l'ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere alla Srl le caratteristiche di Srl semplificata.

Da tutto quanto detto deriva che con la cessione delle quote a persona giuridica la società perde lo *status* particolare di Srl semplificata ed assume quello di Srl ordinaria c.d. a capitale esiguo.

Troveranno, quindi, applicazione per essa tutte le disposizioni relative alle società ordinarie con l'eccezione dell'ammontare del capitale.

La società dovrà, inoltre, modificare la propria denominazione.



NUOVA SABATINI 2016: CONTRIBUTO CONCESSO ALLE PMI A SEGUITO DI FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI BENI STRUMENTALI

Con il decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno reso note le modalità attuative per la concessione del contributo successivo alla concessione del finanziamento da parte di banche o enti finanziari alle PMI per l'acquisto o la concessione il leasing di beni strumentali.

Possono beneficiare del contributo le PMI che, alla data di presentazione della **domanda di accesso al contributo**:

- *"a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo Registro delle imprese;*
- *b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;*
- *c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;*
- *d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER".*

Non sono ammesse al contributo le imprese di intermediazione finanziaria e assicurative (previste nella sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

La delibera di finanziamento, al fine di poter ottenere il contributo, deve contenere le seguenti caratteristiche:

- *"a) essere deliberato a copertura degli investimenti previsti dal decreto;*
- *b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;*
- *c) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;*
- *d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;*

Aderente a:



- e) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene".

7

Il finanziamento, inoltre, può coprire anche fino al 100% degli investimenti previsti dal decreto e deve essere concesso entro il 31 dicembre 2016 "a valere sul plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere su diversa provvista ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 3/2015".

Il detto finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto in proprietà, o il leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Tali beni devono essere presenti nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 c.c. al fine di essere ammissibili come investimenti. A ciò, il decreto aggiunge che sono ammissibili come investimento anche i beni che presentino un'autonomia funzionale pur se parti di altri beni strumentali e che gli investimenti ammissibili devono avere una delle seguenti destinazioni:

- creazione di nuovo stabilimento;
- ampliamento di stabilimento già esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - 2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - 3) l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Gli investimenti devono essere conclusi **entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento**. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate presentano:

- la **richiesta di finanziamento**, alla banca o all'intermediario finanziario, **unitamente alla domanda di accesso al contributo**, attestante il possesso dei requisiti richiesti e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal presente decreto;
- ciascuna banca o intermediario finanziario, una volta verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione, la banca o l'intermediario finanziario trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la **richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo**; tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni;

Aderente a:



- entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, **il Ministero provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali**. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, **la banca o l'intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati**, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'origine della provvista utilizzata, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione di richiesta di finanziamento e la domanda di accesso al contributo;
- **la banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurne l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento**, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa.

CIRCOLARE 5/E – CHIARIMENTO SUL CREDITO PER ATTIVITÀ DI R&S

L'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, ha pubblicato **in data 16 marzo 2016 la Circolare n.5/E**, con la quale ha riepilogato gli adempimenti connessi all'utilizzo del credito per le attività di ricerca e sviluppo, definendo i costi ammissibili e le possibilità di cumulo con altre agevolazioni.

Tale credito è stato introdotto dall'articolo 1, comma 35 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) e attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, con il D.M. 27/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2015.

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo è destinato a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni. L'agevolazione è rivolta agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, ossia per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sono agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019. Il credito d'imposta spettante si calcola sulla spesa incrementale per gli investimenti in R&S, sostenuta in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015.

Aderente a:



Ai sensi dell'articolo 2 del decreto attuativo, il contribuente può beneficiare del credito d'imposta per le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- ricerca fondamentale;
- ricerca industriale;
- sviluppo sperimentale.

Le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso non sono considerate attività di ricerca e sviluppo, anche qualora rappresentino miglioramenti (ad esempio le modifiche stagionali, le modifiche del design di un prodotto, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall'utilizzo di sistemi di produzione molto simili a quelli già usati).

Sono invece incluse nell'agevolazione, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (ad esempio la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).

La Circolare n.5/E/2016, definito l'ambito oggettivo dell'agevolazione, rimanda al MISE gli accertamenti di natura tecnica sulla tipologia di attività aziendale considerata attività di ricerca e sviluppo ammissibile: il contribuente potrà avvalersi dell'istituto dell'interpello e l'Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire il parere del MiSE.

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento (ai sensi dell'art. 109 del TUIR), direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo agevolate, ossia:

- a) spese per il personale altamente qualificato (dipendenti o collaboratori dell'impresa) impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, secondo la classificazione UNESCO Isced riportata nell'Allegato 1 annesso al D.L. 145/2013);
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti di ammortamento (DM 31 dicembre 1988), in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese ("ricerca extra-muros");
- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Rispetto a quest'ultimo punto l'Agenzia ha fornito una lettura estensiva della norma in commento: nonostante le spese per il personale tecnico non siano comprese nella categoria di spesa del personale altamente qualificato, le spese per il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, non in possesso dei titoli richiesti dalla norma, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla lettera d) del comma 6 ai fini dell'ammissibilità delle spese per "competenze tecniche", possono essere ricomprese nei costi per competenze tecniche.



In merito alla definizione di “privativa industriale”, la Circolare precisa che occorre fare riferimento alla tipologia sostanziale di privativa descritta nella norma che nell’ordinamento italiano assume la denominazione di:

- brevetto per invenzione industriale (anche nel settore delle biotecnologie);
- brevetto per invenzione biotecnologica;
- registrazione di topografia di prodotto a semiconduttori e brevetto per nuova varietà vegetale.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale tipologia di costi quelli sostenuti per consulenze propedeutiche, due diligence, predisposizione accordi di segretezza, predisposizione accordi di cessione o concessione in licenza del brevetto, trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 25 per cento delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tale credito è elevato al 50 per cento per le spese incrementalmente relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extra-muros”.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi; tale credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti; la Risoluzione n. 97 del 25 novembre 2015 ha istituito il codice tributo 6857, operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016, per l’utilizzo del credito nel modello F24 da presentare con i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. Ai fini del credito d’imposta, i costi sono assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevute. L’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti. L’agevolazione, come misura di carattere generale, non rileva ai fini del calcolo degli aiuti de minimis (di cui ai regolamenti UE della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a conservare apposita documentazione contabile, certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

La documentazione richiesta ai fini dei controlli va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e deve essere conservata per il periodo previsto per l’accertamento (articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600), con riferimento alla dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale si conclude l’utilizzo del credito, atteso che il credito di imposta in esame può essere utilizzato in compensazione senza alcun limite temporale.



In caso di utilizzo del credito d'imposta in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste, si applica la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato (articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Qualora sia utilizzato in compensazione un credito d'imposta inesistente, è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Inoltre, per tale sanzione in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472.

11

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



APPROFONDIMENTI

APPROVAZIONE DEI BILANCI CHIUSI AL 31.12.2015 ART.2364 CC

L'assemblea deputata all'approvazione del bilancio deve essere convocata entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Per i soggetti "solari" questo significa che l'assemblea si dovrà tenere entro il 29.4.2016.

Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni (con assemblea da tenersi entro il 28.6.2016), in due ipotesi: società obbligata alla redazione del bilancio consolidato "ovvero" quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società.

La seguente Tabella schematizza i termini degli adempimenti connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l'assemblea di approvazione si tenga:

in caso di termini ordinari, in data 29.4.2016;

in caso di proroga dei termini, in data 28.6.2016.

Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2015	
		Ordinario	Prorogato
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	30.3.2016	29.5.2016 (domenica)
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori			
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (ove presente)	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	30.3.2016	29.5.2016
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)			
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	14.4.2016	13.6.2016

Aderente a:



Publicazione sulla G.U. dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	14.4.2016	13.6.2016
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza; così Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)	21.4.2016	20.6.2016
Assemblea per l'approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza)	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga)	29.4.2016	28.6.2016
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio	Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio (cfr. la R.M. 22.11.2000 n. 174/E)	19.5.2016	18.7.2016
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	30.5.2016 (il 29.5.2016 cade di domenica)	28.7.2016
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	30.12.2015	30.12.2016

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 31 MARZO AL 15 APRILE 2016

14

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 31 marzo al 15 aprile 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

31 marzo

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Modello Eas

Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello Eas.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.03.2016.

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade oggi il termine, con riferimento al mese di febbraio, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

Aderente a:



11 aprile	<p>Spesometro mensile</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate della comunicazione delle operazioni attive e passive realizzate nel 2015 dai soggetti passivi Iva con obbligo di liquidazione mensile dell'imposta.</p>
15 aprile	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it